

TRIBUNALE ORDINARIO DI TERMINI IMERESE

Presidenza

E

L'O.N.V.G.I. DI CORLEONE

ACCORDO PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA'

AI SENSI DEL DECRETO MINISTERIALE 26 MARZO 2001.

PREMESSO

Che fra il Tribunale ordinario di Termini Imerese e l'UEPE di Palermo è stato sottoscritto un accordo quadro per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità ai sensi del decreto Ministeriale 26 marzo 2001, in data 2009;

che, ai sensi di tale accordo, l'UEPE fra l'altro si è impegnato a favorire l'attuazione delle norme sul lavoro di pubblica utilità, incentivando enti, cooperative sociali e organizzazioni di volontariato ad aderire a tale iniziativa;

che a norma dell'art. 54 del D.L.vo 28 agosto 2000 n.274 e dell'art.224 bis del D.Lgs. n. 285 del 30.4.1992 (nuovo Codice della Strada) il Giudice di Pace e - in applicazione della legge 11 giugno 2004 n.145 e dell'art. 73 comma V bis del D.P.R. 309 del 1990 e degli Artt.186 e187 del D.Lgs. n. 285 del 30.4.1992 (nuovo Codice della Strada) – il Giudice monocratico possono applicare, su richiesta dell'imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;

che l'art.2, comma 1, del D.M. 26 marzo 2001 emanato a norma dell'art.54, comma 6, del citato Decreto Legislativo, stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministro della Giustizia, o su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicati nell'art.1, comma 1, del citato decreto ministeriale presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;

che il Ministro della Giustizia ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni in questione con atto del 16 luglio 2001;

CONSIDERATO

Che il L'O.N.V.G.I. di Corleone con sede a Corleone in via Federico De Maria n. 2 C.F. 92002840822 qui rappresentata dal sig. Lanza Leoluca, quale legale rappresentante dell'O.N.V.G.I., il quale è disponibile ad accogliere lavoratori di pubblica utilità alle condizioni e per le mansioni sotto meglio precisate



SI CONVIENE

quanto segue tra il Ministro della Giustizia, che interviene al presente atto nella persona del Dott. Raimondo Loforti, Presidente del Tribunale di Termini Imerese, giusta delega di cui in premessa e l'O.N.V.G.I. di Corleone, come sopra identificata e rappresentata.

CONVENZIONE

ART. 1

Attività da svolgere

L'O.N.V.G.I. di Corleone, in premessa precisata consente che i condannati alla pena del lavoro di pubblica utilità prestino la loro attività non retribuita in favore della collettività nell'ambito della propria struttura organizzativa.

L'O.N.V.G.I. di Corleone, specifica che, presso le proprie strutture l'attività non retribuita in favore della collettività, in conformità con quanto previsto dall' articolo 1 del decreto ministeriale citato in premessa, ha ad oggetto le seguenti prestazioni:

- i settori di attività individuati sono: quelli di cui alla lettera b), c), d) ed e) dell'art. 1, c. 1, del D.M. 26 marzo 2001;

ART.2

Modalità di svolgimento

L'attività non retribuita in favore della collettività è svolta in conformità con quanto disposto nella sentenza di condanna, nella quale il giudice, a norma dell'articolo 33, comma 2, del decreto legislativo, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità, la struttura dove la stessa è svolta e le persone incaricate la prestazione dell'attività lavorativa dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni.

L'attività del condannato al lavoro di pubblica utilità può essere anche di solo supporto amministrativo ed organizzativo.


Tenuto conto del contesto economico attuale, caratterizzato da una congiuntura economica ed occupazionale particolare, e valutato che gli interventi per i quali i condannati sono tenuti a svolgere << attività non retribuita >>, le prestazioni di cui al presente accordo non devono sottrarre posti di lavoro e consistono in attività di supporto all'operatore titolare del servizio a cui il condannato è destinato.

ART.3

Coordinatori delle prestazioni

L'O.N.V.G.I. di Corleone che consente alla prestazione dell'attività non retribuita individua, ai sensi dell'art. 2 comma 2 del D.M. 26 marzo 2001, nel proprio legale rappresentante la persona incaricata di coordinare la prestazione dell'attività lavorativa dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni.

L'O.N.V.G.I. di Corleone per il tramite del suddetto legale rappresentante incaricato di coordinare le prestazioni individua un operatore che, sulla scorta di incarico, ha il compito di inserire il condannato nei diversi ambiti lavorativi. Questi mantiene i rapporti con gli operatori dei vari

Luigi Gulotta 

servizi, segnala eventuali inadempienze all'UEPE e al giudice e, in generale, segue il condannato durante il periodo di inserimento.

L'O.N.V.G.I. di Corleone si impegna a comunicare tempestivamente al Presidente del tribunale eventuali integrazioni o modifiche dei titolari di funzione organizzative incaricati di coordinare l'attuazione della presente convenzione.

Art. 4 **Modalità di trattamento**

Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, L'O.N.V.G.I. di Corleone si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei condannati, curando altresì che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione.

In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da vedere la dignità della persona, conformemente a quanto dispone l'art. 54 commi 2 e ss del citato Decreto Legislativo.

L'O.N.V.G.I. di Corleone si impegna altresì a che i condannati possono fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze ove tali servizi siano già a disposizione.

ART. 5 **Divieto di retribuzione - Assicurazioni sociali**

E' fatto divieto all'O.N.V.G.I. di Corleone corrispondente ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma per l'attività da essi svolta.

E' obbligatoria l'assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi.


Gli oneri per tale copertura assicurativa sono a carico dell'O.N.V.G.I. di Corleone.

ART. 6 **Violazione degli obblighi**

I soggetti incaricati, ai sensi dell'art.3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire le relative istruzioni ai condannati hanno l'obbligo di comunicare senza ritardo all'UEPE ed al giudice che ha applicato la sanzione, le eventuali violazioni degli obblighi del condannato, secondo quanto previsto dalla normativa citata in premessa.

ART. 7 **Relazione sul lavoro svolto**

I soggetti incaricati, ai sensi dell'articolo 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni ai condannati, redigono, terminata l'esecuzione della pena, una relazione, da inviare all'UEPE e al giudice che ha applicato la sanzione, che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato.

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Ganga G. L. C.", with a stylized flourish below it.

ART. 8
Risoluzione della convenzione

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità a termini di legge, delle persone preposte secondo il relativo ordinamento al funzionamento del Comune.

ART. 9
Relazione sull'applicazione della convenzione

L'O.N.V.G.I. di Corleone, d'intesa con l'UEPE, predispone semestralmente una relazione sullo svolgimento delle attività previste dalla presente convenzione, da comunicare al Presidente del Tribunale.



ART. 10
Durata dell'accordo

Il presente accordo decorre dalla data di sottoscrizione ed ha termine al 13 gennaio 2020, è rinnovabile per un periodo di tre anni.


Copia del presente accordo viene trasmessa alla cancelleria del tribunale, per essere incluso nell'elenco degli enti convenzionati di cui all'art.7 del decreto ministeriale citato in premessa, nonché al Ministero della Giustizia - Direzione generali affari penali.

Termini Imerese 13 gennaio 2017

Il Legale Rappresentante
O.N.V.G.I. di Corleone

Il Presidente del Tribunale
dott. Raimondo Loforti



**CONVENZIONE CON
IL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
PER L'APPLICAZIONE DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA'**

AI SENSI DEGLI ART.54 DEL D.L. VO 28 AGOSTO 2000N.274

E DEL DECRETO MINISTERIALE 26 MARZO 2001

**ALLEGATO TECNICO PER LA DISCIPLINA DI APPLICAZIONE
DELLA CONVENZIONE**

ENTE SOTTOSCRITTORE

- **Ragione sociale: O.N.V.G.I. sez. di Corleone**
- **Sede legale : Corleone (PA) via Federico De Maria n. 2**
- **P. IVA/C.F.: 92002840822**
- **Rappresentante legale: Lanza Leoluca**

CONDIZIONE DI IMPIEGO

- Sede di impiego lavoratori di pubblica utilità: Corleone (PA)
- Numero max. di lavoratori impiegabili contemporaneamente: 3
- Orario di lavoro previsto: 4
- N. di giorni lavorativi per settimana: 3
- Giorno di riposo: 4
- Mansioni prevalenti (breve descrizione): Lavori Manuali senza utilizzo di mezzi meccanici, attività sociali, attività di volontariato di Protezione Civile e attività per la salvaguardia dell'ambiente.

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE

Raimondo Loforti



Leda

